

## REGOLAMENTO PARCO "ULISSE GUZZI" LOCALITA' PONCIA

### Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso da parte del pubblico, nonché l'utilizzo per manifestazioni, dell'area a verde pubblico a lago denominata Parco "Ulisse Guzzi", meglio individuata nell'allegata planimetria, e le strutture annesse.

### Art. 2

L'accesso al Parco da parte del pubblico è libero ed avverrà dall'ingresso pedonale appositamente delimitato.

### Art. 3

L'apertura di eventuali strutture al servizio dell'area quali servizi igienici e chioschetti é prevista tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con la facoltà data al gestore di anticipare l'orario di apertura alle ore 8.00 e posticipare quello di chiusura alle ore 24.00.

### Art. 4

L'Amministrazione Comunale potrà concedere a privati e associazioni la gestione dell'area e consentire la collocazione di un eventuale chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

Le modalità di concessione del chiosco e dell'area verranno stabilite con apposito atto deliberativo.

### Art. 5

Per il periodo in cui venisse concessa la gestione del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande l'area a verde pubblico, oggetto del presente regolamento, potrà essere comunque utilizzata dall'Amministrazione Comunale ogni qualvolta lo riterrà opportuno per la tenuta di manifestazioni dalla stessa organizzate.

Le Associazioni locali potranno utilizzare l'area per le feste e manifestazioni culturali, turistiche e sportive, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 6

Gli Enti, le Associazioni e le organizzazioni politiche che organizzano la manifestazione potranno somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle norme igienico – sanitarie solamente nell'area riservata alla manifestazione e durante l'orario autorizzato.

Durante lo svolgimento della manifestazione l'ente organizzatore si farà carico del controllo dei servizi igienici e dell'area del parco.

Inoltre, provvederà alla pulizia dei servizi igienici, dell'area a verde del Parco e della spiaggia antistante, durante l'orario di svolgimento della manifestazione e al termine della stessa o di ogni giornata.

## Art. 7

L'utilizzo gratuito o agevolato del Parco da parte di Enti, Associazioni ed organizzazioni politiche senza fini di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, può essere concesso previa richiesta scritta da parte di soggetti interessati.

La richiesta dovrà contenere in allegato documentata relazione sull'attività da svolgere, sull'uso specifico dell'area e sul periodo di tempo interessato per lo svolgimento della manifestazione.

Le domande da parte degli interessati allo svolgimento della manifestazione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione Comunale almeno quindici giorni prima della data prevista per il suo svolgimento.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e il corretto uso del bene pubblico.

L'utilizzo dell'area in questione da parte di enti, associazioni e organizzazioni politiche richiedenti potrà avvenire al massimo per un numero complessivo di 10 giorni nel corso dell'anno ed ogni singola manifestazione non dovrà avere durata superiore ai 4 giorni; l'Amministrazione Comunale potrà disporre dell'area senza alcuna limitazione.

L'utilizzo dell'area da parte di Enti, Associazioni e organizzazioni politiche dovrà comunque garantire l'accesso pubblico al parco.

## Art. 8

L'accesso all'area è libero e gratuito.

E' fatto divieto ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

E' fatto divieto di introdurre animali e motocicli. Le biciclette potranno essere condotte soltanto a mano all'interno del parco.

E' vietato accendere fuochi ed utilizzare barbecue.

E' vietato utilizzare palloni, volani, frisbee e qualunque altro gioco che metta in movimento oggetti, eccetto che nell'area destinata a tale scopo.

## Art. 9

I cittadini dovranno tenere sempre un comportamento decoroso ed evitare l'uso di radio ed altri apparecchi acustici ad alto volume ai fini di non recare disturbo ad altri.

## Art. 10

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione approvativa del regolamento stesso.